



Piano Regionale per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In attuazione del Decreto interministeriale del 17 dicembre 2009 e del Decreto interministeriale del 22 dicembre 2010, per la realizzazione di progetti formativi previsti dall' articolo 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

REGIONE PROPONENTE: LAZIO

DURATA DEL PROGETTO: 2 anni

REFERENTI : Direzione Regionale Formazione e Lavoro.

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 1.930.850,00

IMPORTO COFINANZIATO DAL MINISTERO: € 1.679.000,00

QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE: € 251.850,00

(15% di incremento della somma
prevista per la Regione Lazio)



PREMESSA

In continuità con le attività previste e finanziate con il precedente stanziamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 81/08, la Regione Lazio intende confermare le strategie e gli obiettivi per rendere le attività di formazione, rivolte alle imprese ed ai lavoratori, efficaci ed utili ad una reale politica di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il contesto produttivo regionale del Lazio continua ad essere caratterizzato dalla presenza sul territorio di micro e piccole-medie imprese, frammentate dal punto di vista geografico e fortemente condizionate dalla crisi economica e dei mercati in atto.

Così come, anche in conseguenza della crisi, il fenomeno del "sommerso" (circa $\frac{1}{4}$ degli attuali occupati, che colpisce alcuni comparti produttivi più che altri) contribuisce a rendere sempre problematiche le attività per affrontare efficacemente e risolvere da un lato le problematiche delle imprese ad adeguarsi alle norme, dall'altro la presenza dei rischi per i lavoratori.

Il trend temporale degli infortuni mostra una diminuzione negli anni ma persistono, in termini di frequenza e gravità, tali eventi su alcuni comparti produttivi rispetto ad altri.

Analogo discorso vale per le patologie da lavoro, che ancora mostrano dei trend temporali non accettabili, visti i tanti progressi scientifici che in tale ambito si sono fatti.

Pertanto si ritiene che l'attività di formazione finalizzata ed omogenea, per tematiche, su tutto il territorio nazionale, possa contribuire ad assicurare assistenza alle aziende ed ai lavoratori per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La strategia regionale vuole valorizzare, che si è consolidata nel corso degli anni, persegue l'obiettivo di definire le attività di formazione con il pieno coinvolgimento attivo delle forze sociali maggiormente rappresentative del mondo del lavoro, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Inoltre il piano regionale vuole definire e supportare attività di formazione nei luoghi di lavoro coerenti con la recente sottoscrizione degli accordi Stato-Regioni che regolamentano gli adempimenti normativi in materia.

Al pari del precedente piano si conferma la strategia generale di definire ed implementare obiettivi ed attività che rispondano in maniera sempre più efficace: a)



all'evoluzione della normativa e del mercato del lavoro; b) al quadro dei rischi e dei danni; c) alla specificità e priorità dei bisogni e della domanda di salute nei luoghi di lavoro che emergono dai vari territori regionali.

Il piano, sottoposto al Comitato di cui nell'art. 7 del D.Lgs. 81/08, vuole pertanto perseguire il pieno utilizzo e funzionamento degli strumenti istituzionali e normativi, con il coinvolgimento delle parti sociali, degli Enti, delle altre Istituzioni demandate alla prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, avendo una particolare attenzione al confronto, condivisione e coinvolgimento delle parti sociali e degli Organismi Paritetici negli obiettivi e nelle azioni.

OBIETTIVO GENERALE

Le azioni del **Piano regionale per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, sono rivolte ai destinatari individuati dal Decreto interministeriale del 17 dicembre 2009 e dal Decreto interministeriale del 22 dicembre 2010.

Con tale piano si intende potenziare l'offerta di attività per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori, con una attenzione particolare anche a tutte quelle azioni che concorrano a promuovere la responsabilità sociale dell'impresa, attraverso la adeguata attuazione dei sistemi aziendali di gestione della sicurezza.

OBIETTIVI SPECIFICI

A fronte dell'obiettivo generale sopra descritto, il **Piano regionale per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** si pone i seguenti obiettivi specifici:

- definire il quadro delle priorità su cui individuare obiettivi ed azioni del piano regionale di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a valenza regionale, che tenga conto delle specificità territoriali in cui le attività verranno svolte
- definire contenuti, percorsi, strumenti e metodologie formative standard che permettano l'omogeneità di applicazione nei vari contesti



- attuare le iniziative di formazione nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi definiti nei Decreti interministeriali citati
- Per la realizzazione degli obiettivi specifici, i criteri ed i contenuti delle attività di formazione dovranno riguardare i temi emergenti e ritenuti prioritari che riguardano sia gli aspetti attuativi delle norme, sia quelli inerenti la gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte dei vari soggetti. In merito a ciò si presterà attenzione a particolari tipologie di rischio, specificatamente legate alle mansioni svolte all'interno dei comparti target, anche in ottica di sistemi di gestione della sicurezza

I vari contenuti formativi dovranno essere organizzati in moduli per assicurare una loro fruibilità adeguata alle caratteristiche personali, del ruolo esercitato, nonché del contesto lavorativo e territoriale entro cui tali contenuti sono erogati.

Le iniziative di formazione che saranno finanziate e si realizzeranno nell'ambito regionale saranno selezionate tramite partecipazione ad avviso pubblico

DESTINATARI

Soggetti destinatari

In coerenza con il citato Decreto interministeriale del 17 dicembre 2009 e con il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2010, i destinatari degli interventi formativi che rientrano nel presente Piano sono:

- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- lavoratori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;
- lavoratori di età inferiore a venticinque anni;
- lavoratori con età superiore ai cinquant'anni;



In tali ambiti di destinatari saranno finanziabili i progetti presentati nell'ambito di apposito avviso pubblico.

ATTIVITÀ PREVISTE

Attività generali

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente piano, una volta che lo stesso sia stato approvato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed erogato il relativo finanziamento, verrà pubblicato apposito avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione, rivolto a tutti i soggetti che posseggano i requisiti secondo le normative nazionali e regionali vigenti in ambito della formazione prevista.

Sarà istituita un' apposita Commissione regionale, che avrà il compito di valutare ed approvare i progetti presentati.

Attività di formazione

Per quanto riguarda le attività di formazione, saranno finanziabili, secondo le priorità definite dal piano, quelle rivolte a:

- lavoratori stranieri
- lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività
- lavoratori stagionali del settore agricolo
- datori di lavoro delle piccole medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
- lavoratori di età inferiore a venticinque anni;
- lavoratori con età superiore ai cinquant'anni.

Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio, in corso d'opera, delle attività dei progetti avrà lo scopo, oltre che verificare gli stati di avanzamento secondo i crono programmi dei progetti presentati,



di valutare e autorizzare la rimodulazione delle attività medesime, qualora ci fossero richieste e necessità sopravvenienti, in coerenza con gli obiettivi generali del piano.

A conclusione dei progetti, sarà effettuata la valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi previsti, con rendicontazione relativa.

Sia il monitoraggio che la valutazione finale saranno effettuate dalla Direzione regionale competente.